



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 36 del 23-11-2017	
OGGETTO:	Aliquota TASI (Tributo Servizi Indivisibili) BP/2018/2020 – BP/2018. CONFERMA.-	

L'Anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,15** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **URGENTE** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Dora Lio - Sindaco	X	
2	Antonio Russo	X	
3	Fernando Principe - Vice Sindaco	X	
4	Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno		X
5	Agostino Fernando Perri	X	
6	Carmine Ritacca	X	
7	Agostino Antonio Magaro'	X	
8	Enrico Marsico		X
9	Tiziana Magnelli	X	
10	Francesco Antonio Greco		X
11	Alessia Primavera		X
12	Francesco Librandi	X	

Presenti	8	Assenti	4
----------	----------	---------	----------

Assume la Presidenza **la Sig.ra Tiziana Magnelli.**

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____/_____/_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 8 - VOTANTI : 8.

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi Prot. 9443/26-10-2017.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare con riferimento alla TASI, ha previsto:

- L'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- La riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina TASI introdotte dalla Legge 208/2015 comportano una perdita di gettito per l'ente, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015.

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO, per l'anno di imposta 2018, confermare le vigenti aliquote TASI 2017 di cui alla deliberazione di C.C. N° 45/06-12-2016, esecutiva;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04/09/2014 e ss.mm., modificato con deliberazione di C/C n.18 del 21/04/2016 esecutiva;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 09.06.2015 esecutiva ai sensi di legge modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2015, ha così stabilito le aliquote di base (*e le detrazioni*) della TASI:

Tipologia Aliquota Percentuale

Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE
Fabbricati cat. A-B-C	aliquota 1.00 Per mille
Fabbricati Cat. D	aliquota 2.00 Per mille
Fabbricati Strumentali D10	aliquota 1.00 Per mille
Abitazione Principale A1-A8-A9	aliquota 0.50 Per mille
Aree Fabbricabili	aliquota Zero

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

INDIVIDUATI, come da successiva tabella i **servizi indivisibili, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :**

INTERVENTI	SPESE
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€. 142.000,00
Servizio di Protezione Civile	€. 19.680,00
Servizio manutenzione stradale e verde pubblico	€. 9.800,00
TOTALE	€. 171.480,00

TENUTO CONTO che la **L. 147/2013** stabilisce che l'aliquota base del tributo è dell'**1,00** per mille e che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile per l'anno 2014 non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al **10,6** per mille.

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della **TASI per l'anno 2018**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015

CONSIDERATO che il versamento per la componente TASI è effettuato in autoliquidazione a favore del Comune mediante modello unificato F24 alle scadenze Acconto 16.06.2017, Saldo 16.12.2017.

VISTA la deliberazione di G.C. n°75 del 10/07/2013 ad oggetto: Elezioni amministrative Comunali del 25/05/2014 - Imposta Unica Comunale (IUC) designazione del funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta”;

VISTA la deliberazione G.C. n° 74 del 10/07/2013 ad oggetto: “Elezioni amministrative Comunali del 25/05/2014 – Nomina Funzionario Responsabile IMU, Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TOSAP, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, ecc...;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 45 del 06/12/2016 ad oggetto : “BP/2017 Aliquote TASI” esecutiva.

VISTA la risoluzione n. 46/E del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto: “Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. f24 EP del tributo per il versamento della componente **TASI**”

VISTE le risoluzioni del Ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF del 17.02.2016, n.2/DF del 22.03.2016, n.3/DF del 25.03.2016;

VISTA la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 Prot. 7857 Ns. prot. 4752/03-05-2013 con la quale si riconosce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre mantenere un costante gettito derivante da detto tributo attraverso la conferma dell'aliquota vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO l'art. 52 del D.L.gs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTI gli atti d'Ufficio.

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzato di cui al D.Lgvo 118/2011 ssmm;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTO il Parere favorevole del Revisore dei Conti Prot. 9791/06-11-2017 sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm;
VISTO il parere della Commissione Consiliare nella seduta del 19-11-2017;
SI APRE il dibattito.
 Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi.
PRESENTI: 8 - **VOTANTI:** 8.
 Con Voti favorevoli ed unanimi: 8, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di CONFERMARE** per l'anno 2018 le seguenti aliquote della componente **TASI (Tributo servizi indivisibili) già vigenti per l'anno 2017.**

Tipologia	Aliquota	Percentuale
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.50	Per mille
Fabbricati cat. A-B-C	1.00	Per mille
Fabbricati Cat. D	2.00	Per mille
Fabbricati Strumentali D 10	1.00	Per mille
Aree Fabbricabili	Zero	

- **Di DARE ATTO** che tali aliquote dovranno decorrere dal 01 gennaio 2018.
- **Di DARE ATTO** che il gettito stimato ai fini TASI è pari ad **€ 130.000,00** il 77% di copertura dei costi.
- **Di PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- **Di TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- **Di RIMETTERE** il presente atto al Responsabile Settore Amministrativo/Tributi e al Responsabile Settore Economico/Finanziario per quanto di competenza;
- **Di PUBBLICARE** il presente atto sul sito web comunale – Sez.Amm.ne Trasparente;

In prosieguo, su proposta del Presidente,
PRESENTI: 8 – **VOTANTI:** 8.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Con Voti favorevoli ed unanimi: 8, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE Consiglio Comunale
F.to Sig.ra Tiziana Magnelli

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 29-11-2017 prot. N° 10465 Reg. Pub. N° 304

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo